



Comune di Bellinzago Lombardo

REGOLAMENTO

**PER L'UTILIZZO DI SPAZI, AREE PUBBLICHE E LOCALI COMUNALI
PER PROPAGANDA POLITICA/ELETTORALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 25 in data 06.05.2010

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i termini di richiesta di suolo pubblico ed utilizzo dei locali comunali per propaganda politica e/o elettorale; in particolare nelle competizioni elettorali per l'elezione:
 - dei rappresentanti alla Camera dei Deputati;
 - dei rappresentanti al Senato della Repubblica;
 - dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;
 - del Presidente e del Consiglio Regionale;
 - del Presidente e del Consiglio Provinciale;
 - del Sindaco e del Consiglio Comunale;nonché, durante le campagne elettorali per le consultazioni referendarie ed attività propagandistica politica.

Art. 2 – Aree concedibili

1. Luoghi in cui è possibile autorizzare gazebo, tavoli, piedistalli, bandiere o manifesti e sistemi audiovisivi nel rispetto delle normative vigenti, per scopi di propaganda politica/elettorale:

LUOGO AUTORIZZATO	Localizzazione postazione
Via Volta	Marciapiede angolo Via Croce (presso Pizzeria)
Via delle Quattro Marie / Via Lombardia	Area Parco Comunale
Via Roma	Angolo Via Confalonieri
Padana Superiore	Presso Panetteria
Via delle Quattro Marie	Area del Mercato
Via Prato Palazzo angolo Strada Padana Superiore	Marciapiede angolo Strada Padana Superiore
Alzaia Martesana	Area pedonale

2. Altre Vie/Piazze, oltre a quelle sopra elencate, potranno essere concesse qualora non comportino problemi alla viabilità, all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o disturbo alla quiete pubblica.
3. I comizi elettorali potranno essere tenuti nelle seguenti Piazze:
 - Piazza Vittorio Emanuele;
 - Parco comunale di Viale Lombardia;
 - Parco della Biblioteca.I medesimi dovranno svolgersi nei seguenti orari: dalle ore 09:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 23:00.
Nell'ultimo giorno consentito per la propaganda elettorale potranno prolungarsi fino alle ore 24:00.
4. Nella domanda per i comizi dovrà essere richiesta solamente la disponibilità per una sola Piazza ed una sola data.
5. Per l'ordine di utilizzazione delle aree suddette, in presenza di richieste concomitanti ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà secondo la data ed il numero di protocollo.
6. In occasione delle manifestazioni religiose e civili tradizionali che si svolgono secondo le consuetudini locali, sarà evitata la concomitanza di propaganda e pubblicità politico-elettorale negli stessi luoghi e nelle stesse ore.
7. Fuori dal periodo elettorale fissato, le richieste relative all'occupazione di suolo pubblico e di autorizzazione a comizi, dovranno scontare l'imposta di bollo. Inoltre, una marca da bollo dovrà essere allegata per l'atto di concessione.

Art. 3 – Soggetti che possono presentare la domanda

1. Può presentare la domanda di occupazione di suolo pubblico e uso di locali comunali per propaganda politico/elettorale il segretario/presidente, a livello locale, del Gruppo/Partito/Movimento/Associazione o suo delegato.

Art. 4 – Presentazione della domanda

1. Le domande vanno presentate tramite apposito modello, reperibile presso l'ufficio del Servizio di Polizia Locale e l'U.R.P. o scaricabile dal sito <http://www.comune.bellinzagolombardo.mi.it>
2. Le stesse possono essere presentate: a mano, oppure inviate per posta o via fax e dovranno pervenire al protocollo del Comune almeno 3 (tre) giorni prima dell'occupazione delle aree o dei locali comunali.
3. Alle domande si dovrà allegare copia del documento di riconoscimento del richiedente.
4. Le domande non devono essere presentate prima di 20 (venti) giorni dall'inizio dell'occupazione richiesta.
5. Nell'ambito di una giornata potranno essere autorizzate al massimo 2 postazioni da parte dello stesso soggetto. Tale limite è elevabile a 3 nel caso in cui il numero di richieste sia limitato.

Art. 5 – Utilizzo di luoghi chiusi

1. Per la propaganda politica/elettorale, per riunioni, potrà essere richiesto l'uso
 - della Sala Consiliare
 - dell'atrio del Palazzo Comunale
 - dell'atrio delle scuole, previa assenso del dirigente scolasticocon le stesse procedure di cui all'art. 4.
2. A copertura dei costi relativi alle utenze, l'uso sarà oneroso, con le seguenti tariffe:

Locale	Tariffa giornaliera (€)
	Nel periodo elettorale fissato dalla Prefettura
SALA CONSILIARE	15,00

Il versamento sarà effettuato in una delle seguenti forme:

- a) bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IT 55 P 08592 33200 0000 0006 5280.
 - b) c.c. postale n. 45753209 intestato a Tesoreria comunale di Bellinzago Lombardo.
 - c) versamento presso Tesoreria comunale – Banca di Credito Cooperativo di Inzago.
3. L'utilizzo della suddetta struttura da parte di tutte le forze politiche per esporre l'andamento dell'azione amministrativa sarà gratuito.
 4. È consentito l'addobbo della suddetta struttura e delle sue immediate vicinanze, col vincolo che gli addobbi vengano rimossi al termine della manifestazione.

Art. 6 – Pubblicità della propaganda

1. I mezzi acustici a bordo di automezzi per il solo annuncio dei comizi e del tema degli stessi, saranno tenuti a conveniente volume, in modo da non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni dei cittadini.

2. A norma del combinato disposto del cpv. dell'art. 7 legge 130/1975 e cpv. art 59 D.P.R. n. 495/1992, la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

Art. 7 – Poteri del Comune

1. Per esigenze particolari, sia di natura tecnica (viabilità, lavori urgenti sulla sede stradale, ecc) sia per esigenze di Pubblica Sicurezza e /o ordine pubblico, il Comune può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione concessa.
2. In tal caso verranno restituite le eventuali somme già versate.

Art. 8 – Divieti

1. Sulle aree concesse in uso non dovranno essere eseguiti interventi a modifica dello stato originale, se non previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Sulle aree ove vengono autorizzate più occupazioni (esclusi i comizi), le postazioni dovranno essere tenute a distanza di almeno 10 (dieci) metri una dall'altra.

Art. 9 – Garanzie e Responsabilità

1. Dovrà essere garantita accessibilità all'uso delle aree e dei locali a tutti i Gruppi/Partiti/Movimenti/Associazioni interessati, sempre che ne abbiano fatto richiesta nei tempi di cui all'art. 4 del presente regolamento.
Comportamenti scorretti, che tendono ad impedire ad altri gruppi il regolare svolgimento delle attività di propaganda politica ed elettorale, verranno segnalati all'Ufficio Territoriale di Governo competente, che adotterà i provvedimenti del caso.
2. Il Concessionario è responsabile dello svolgimento dell'attività e di eventuali danni comunque provocati nel corso dell'occupazione.
3. L'area o locale concesso dovrà essere lasciato in ordine e nello stato originale.

Art. 10 – Disposizioni prefettizie

1. L'utilizzo di aree e locali comunali per propaganda politica/elettorale dovrà svolgersi nel rispetto delle norme in merito dettate dalla Prefettura.

Art. 11 – Norme finali

1. Per quanto non specificato nel presente regolamento, dovrà farsi riferimento alla normativa nazionale e regionale in merito.